



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Milano, 1° agosto 2017

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione
e Analisi Macroprudenziale
Divisioni Bilanci
e Segnalazioni
Via Milano, 53
00184 Roma

Spettabile
CONSOB
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Anticipata all'indirizzo di posta elettronica servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it e consob@pec.consob.it

Prot. n. 203/17/C

Risposta alla consultazione pubblica in materia di razionalizzazione degli obblighi informativi delle SGR e degli OICR e ulteriori interventi di adeguamento

Assogestioni intende anzitutto ringraziare le Autorità di vigilanza per l'opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte in ordine ai documenti di consultazione in oggetto.

In questo contesto, si manifesta apprezzamento per avere accolto talune proposte avanzate a suo tempo dall'Associazione a partire dal Documento conclusivo della Task Force istituita per l'attuazione in Italia della direttiva UCITS IV oltre che della direttiva AIFM volte a razionalizzare e semplificare gli obblighi informativi gravanti sui gestori, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e organizzativi per la produzione delle segnalazioni.

Si fa riferimento, in particolare, all'eliminazione di diverse segnalazioni strutturate previste dalla delibera CONSOB n. 17297 che rappresentano una duplicazione delle informazioni acquisite da Banca d'Italia. Si apprezza inoltre la caduta della comunicazione dell'elenco dei collocatori per i gestori che commercializzano in Italia OICR esteri previsti dalla delibera CONSOB n. 17297 e della segnalazione sulle commissioni degli OICR aperti previste nei regolamenti di gestione ai sensi della Circolare n.189 della Banca d'Italia.

Si osserva tuttavia come gli altri interventi proposti, pur apprezzati, non abbiano sostanzialmente rilevanza per le SGR diverse da quelle cc.dd. sotto soglia. Giova



inoltre rilevare come i tracciati segnaletici previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 in tema di segnalazione periodiche verso le Autorità sui FIA non abbiano inciso sulla raccolta segnaletica delle Autorità nazionali.

Si invita quindi codeste Autorità a proseguire l'opera di revisione degli obblighi informativi fin qui condotta intervenendo anche su quelli di tipo documentale, come meglio precisato nella Parte V dell'Allegato.

Ciò posto, si riportano qui di seguito alcune considerazioni di interesse per i gestori rappresentati da questa Associazione, rinviando all'allegato tecnico per la descrizione delle singole e ulteriori proposte di modifica alle disposizioni poste in consultazione.

1. Osservazioni sugli interventi alle Circolari n. 189 e n. 286 della Banca d'Italia in tema di patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali. L'innovata struttura segnaletica in tema di patrimonio di vigilanza dovrebbe essere allineata con le disposizioni del nuovo bilancio delle SGR che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018⁽¹⁾. Gli schemi dei bilanci degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari, tra cui rientrano gli schemi della SGR, sono in corso di aggiornamento alla luce delle variazioni introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti finanziari".

Per quanto di interesse, le variazioni introdotte dal principio contabile internazionale richiamato incidono tra l'altro sulla classificazione delle attività finanziarie detenute in portafoglio, tra cui le "attività finanziarie disponibili per la vendita" e le relative riserve di valutazione. Voci oggetto di segnalazione negli innovati schemi segnaletici (cfr. Patrimonio supplementare - Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita) e su cui sono previsti specifici filtri prudenziali al fine del calcolo del patrimonio di vigilanza (cfr. Allegato II.5.1, Sez. II, Par. 7.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).

A tale riguardo l'occasione è utile per chiedere un chiarimento sul comportamento che le SGR dovranno adottare ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, nelle more dell'adeguamento dell'Allegato II.5.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio a partire dal prossimo 1° gennaio. Va da sé che la disciplina segnaletica, a valle di questo processo, dovrà riflettere tali chiarimenti.

Le modifiche degli schemi in materia dovrebbero pertanto decorrere non prima dalla data di riferimento successiva al 1° gennaio 2018, ossia dal 31 marzo 2018, in luogo del 31 dicembre 2017. La posticipazione dell'entrata in vigore consentirebbe inoltre alle SGR di avere un periodo temporale sufficiente per predisporre operativamente l'innovata segnalazione.

In materia di tempistiche della segnalazione, si segnala altresì l'esigenza di posticipare i termini dell'invio delle segnalazioni trimestrali riferite ai mesi di

¹ Cfr. consultazione della Banca d'Italia in materia di bilanci degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari di cui al Provvedimento del 9 dicembre 2016 chiusa lo scorso 3 luglio 2017.



dicembre e giugno, da inviare entro i 25 giorni successivi alla fine del periodo di riferimento. Uno slittamento delle tempistiche consentirebbe alle SGR di i) avere a disposizione un appropriato periodo di tempo per produrre una situazione di bilancio, ii) disporre dell'eventuale validazione dell'utile da parte del revisore, iii) ridurre gli oneri legati al rinvio della base informativa in presenza di variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Si propone inoltre di integrare il contenuto delle istruzioni al fine di precisare - nella descrizione delle singole voci - i riferimenti alla disciplina vigente oltre che fornire indicazioni di carattere applicativo sulla convenzioni da adottare per la compilazione di alcune voci. L'occasione della consultazione è altresì utile per chiarire la compilazione delle segnalazioni di vigilanza sui requisiti patrimoniali per la gestione dei fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.

Dubbi di carattere interpretativo/applicativo sono invece sorti riguardo alla compilazione da parte delle SICAV e SICAF delle sezioni segnaletiche sul patrimonio di vigilanza e sui requisiti patrimoniali delle SGR, poiché a tali società non si applicano le disposizioni sul bilancio delle SGR. Si chiede, quindi, di rivedere gli schemi segnaletici per questi soggetti alla luce del principio di "analogia applicazione della disciplina" previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Infine, corre l'obbligo di osservare come non si ritiene funzionale per i gestori disporre delle istruzioni segnaletiche nella Circolare n. 286 "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali dei soggetti vigilati*". Con l'occasione dell'allineamento delle disposizioni prudenziali le istruzioni per la compilazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali dei gestori sono state infatti trasferite dalla Circolare n. 189 "*Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio*" alla Circolare n. 286 per ragioni di organicità del quadro normativo. Alla luce delle previsioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che rimanda alla Circolare n. 189 per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni alla compilazione della segnalazione (Cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III, par. 1) si chiede di reintegrare nella medesima Circolare le disposizioni in commento ed effettuare nella Circolare n. 286 un rinvio alla Circolare n.189.

2. Osservazioni sugli ulteriori interventi alla Circolare n. 189 della Banca d'Italia.

Si apprezza il chiarimento volto a precisare l'ambito di applicazione del perimetro segnaletico delle SGR designate da SICAV o SICAF (di diritto italiano o di diritto estero) alla gestione del loro intero patrimonio dove viene equiparata l'ipotesi di designazione con quella delega. Al fine di chiarire il perimetro segnaletico, si propone di riportare tale chiarimento oltre che negli schemi segnaletici delle SGR (Parte Prima-Sezione III) anche nelle Avvertenze generali.

La richiesta di comunicazione delle informazioni sul servizio di gestione portafogli e sui fondi di diritto estero istituiti della SGR nelle Avvertenze generali anche per le SGR sotto soglia e per le SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA fa sorgere



invece dubbi interpretativi sulle attività esercitabili da tali SGR alla luce delle disposizioni dell'art. 35-undecies del TUF e di quanto definito dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Sezione VII). Poiché ai sensi del Regolamento la disciplina semplificata prevista per le SGR sotto soglia si applicherebbe solo al caso in cui viene svolto esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio, non è chiaro il richiamo effettuato riguardo all'operatività dei fondi di diritto estero e alle gestioni individuali.

Al fine di rendere più efficiente il governo delle segnalazioni si chiede di sostituire la comunicazione volta ad attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità (cfr. Allegato C contenuto nelle Avvertenze generali) con presidi adeguati di controllo interno. Ciò anche al fine di evitare l'aggravio di oneri amministrativi connessi al rinnovo della comunicazione in caso di variazione dei responsabili aziendali.

3. Osservazioni sugli interventi sulla delibera CONSOB n. 17297. Nell'apprezzare, in via generale, le modifiche apportate alla delibera in commento, si invita l'Autorità a delimitare l'informativa oggetto dell'innovata comunicazione periodica sulla commercializzazione degli OICR propri e/o di terzi alle variabili strettamente necessarie all'azione di vigilanza. Variabili informative sugli OICR reperibili da altri database/informazioni a disposizione dell'Istituto, quali a titolo d'esempio la "Categoria di Valore mobiliare", la "Descrizione ISIN" e l' "Indice di quotazione" non dovrebbero formare oggetto di comunicazione.

Si chiede altresì di chiarire l'oggetto della comunicazione relativa alla fattispecie "sottoscrizioni in assenza di commercializzazione". In particolare si chiede se tale fattispecie riguardi l'ipotesi di una società di gestione di FIA che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di OICR ai sensi dell'art. 33 del TUF, tenuto conto che negli altri casi la SGR può "distribuire" quote o azioni di OICR solo attraverso l'attività di commercializzazione.

4. Entrata in vigore. In via generale preme portare all'attenzione di codeste Autorità, la necessità degli intermediari di disporre di un appropriato periodo di tempo per effettuare i cambiamenti dei sistemi informatici e organizzativi. I processi operativi iniziano, di prassi, una volta finalizzata la disciplina e quindi dopo la pubblicazione degli aggiornamenti delle Circolari segnaletiche, in cui verranno finalizzate le scelte adottate oltre che rese disponibili le codifiche da utilizzare. Si fa qui particolare riferimento sia alla modifica della segnalazione relativa alla commercializzazione degli OICR proposta da CONSOB che, di fatto, introduce una nuova rilevazione, sia alle variazioni alla struttura segnaletica della Banca d'Italia rese necessarie per effetto dell'eliminazione delle segnalazioni di tipo strutturale trasmesse alla CONSOB.

Nel documento tecnico allegato si riportano le osservazioni al documento in consultazione suddivise in cinque parti:

- Parte I. Osservazioni sugli interventi alle Circolari n. 189 e n. 286 della Banca d'Italia in tema di patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali,



- Parte II. Osservazioni sugli ulteriori interventi alla Circolare n. 189 della Banca d'Italia,
- Parte III. Osservazioni sugli interventi sulla Circolare n. 154 e sulla procedura INFOSTAT della Banca d'Italia,
- Parte IV. Osservazioni sugli interventi sulla delibera CONSOB n.17297 e
- Parte V. Razionalizzazione degli obblighi informativi di tipo documentale verso Banca d'Italia e CONSOB.

Nel ringraziare fin d'ora per l'attenzione che verrà riservata alle questioni sollevate e nel rimanere a disposizione per ogni esigenza, si inviano distinti saluti.

All.: c.s.

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATI

Parte I

Osservazioni sugli interventi alle Circolari n. 189 e n. 286 della Banca d'Italia in tema di patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

Osservazioni

Per le osservazioni di carattere generale sulla tecnica normativa adottata che trasferisce nella Circolare n. 286 le istruzioni di cui alla Circolare n. 189 si rimanda a quanto indicato nella lettera di risposta alla consultazione.

I.1 Osservazioni alla Circolare n. 286. Parte II. Sezione 7. Sottosezione 1. Istruzioni di carattere generale

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche. Le segnalazioni vengono inviate con periodicità trimestrale (~~entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare~~). I gestori sotto soglia applicano invece una periodicità annuale (entro il 15 ~~25~~ del ~~secondo~~ mese successivo alla chiusura del bilancio).

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni dei gestori diversi dai sotto soglia

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
31 marzo	25 aprile
30 giugno	15 settembre (o all'11 agosto per le SGR appartenenti ad un gruppo bancario)
30 settembre	25 ottobre
31 dicembre	15 marzo (o all'11 febbraio per le SGR appartenenti ad un gruppo bancario)

Osservazioni

Si propone di modificare le tempistiche di produzione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza. L'esigenza avvertita è quella di posticipare i termini dell'invio delle segnalazioni trimestrali che si riferiscono ai mesi di dicembre e giugno (e che devono essere inviate entro i 25 giorni successivi). Uno slittamento delle tempistiche consentirebbe alle SGR di i) avere a disposizione un appropriato periodo di tempo per produrre una situazione di bilancio, ii) disporre dell'eventuale validazione dell'utile da parte del revisore, iii) ridurre gli oneri legati al rinvio della base informativa in presenza di variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

In considerazione che le SGR appartenenti ad un gruppo bancario devono predisporre informazioni per la capogruppo in tempi più ristretti si propone, in subordine - e solo per queste SGR - una scadenza temporale diversa.

Laddove fosse condivisa la dilazione temporale, si ravvisa inoltre la necessità di introdurre una base informativa specifica per la segnalazione. Ciò consentirebbe la razionalizzazione delle segnalazioni, posto che la base informativa T2 veicola anche le “informazioni statistiche” sulla SGR.



I.2 Osservazioni alla Circolare n. 286. Parte II. Sezione 7. Sottosezione 2. Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza.

2.1 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

~~L'ammontare del risultato economico annuale (al netto degli utili posti in distribuzione) concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. Ai fini delle segnalazioni se ne dovrà tenere conto a partire da quella relativa alla fine del primo trimestre successivo.~~

~~Gli importi relativi alle voci "Avviamento" e "Altre attività immateriali" devono essere riportati a valore di bilancio, secondo quanto previsto dal Regolamento e salvo quanto di seguito specificato. Ne consegue che tali poste non devono essere decurtate a seguito di ammortamenti che non risultino da un bilancio regolarmente approvato.~~

~~La segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:~~

- ~~— operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;~~
 - ~~— acquisti e vendite di azioni di propria emissione;~~
 - ~~— acquisti e dismissioni di attività immateriali;~~
 - ~~— assunzioni e dismissioni di partecipazioni;~~
 - ~~— emissioni e rimborsi di passività subordinate;~~
 - ~~— assunzioni e dismissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;~~
 - ~~— perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso;~~
 - ~~— processi di ristrutturazione aziendale quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.~~
- ~~Le attività acquistate nel corso del trimestre sono valutate al costo di acquisto~~

Osservazioni

Refusi. Le disposizioni non sono aggiornate a quando indicato nel par. 11 dell'Allegato II.5.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio o nella nota di chiarimenti della Banca d'Italia del 6 luglio 2015 (cfr. Q&A n. 6 in tema di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio).

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Osservazioni

Le modifiche introducono nelle diverse voci i riferimenti alla disciplina vigente.

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI POSITIVI

1. CAPITALE VERSATO

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. a1)).

2. RISERVE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. a2)).

~~Nella presente voce sono indicate le riserve — escluse quelle da valutazione — ivi compresi i sovrapprezzi di emissione.~~

3. STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. a3)).



4. FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. a5)).

5. UTILI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. a4)).

6. ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI NEGATIVI

1. AZIONI PROPRIE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b1)).

~~Azioni di propria emissione presenti nel portafoglio della SGR.~~

2. AVVIAMENTO

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b2)).

3. ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b3)).

4. PERDITE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b4)).

5. FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b6)).

6. ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.1, lett. b5)).

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI POSITIVI

1. FILTRO PRUDENZIALE RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 7.1).

~~Nella presente voce figura il 50% del saldo positivo (quota computabile) tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferito, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”. Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel~~



portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotti dal patrimonio di vigilanza dell’ente segnalante. L’importo da segnalare è al netto del relativo effetto fiscale.

Osservazioni

Si rinvia ai commenti di carattere generale contenuti nella lettera di risposta alla consultazione per quanto riguarda l’allineamento delle voci segnaletiche con le disposizioni prudenziali alla luce dell’aggiornamento del bilancio delle SGR per il recepimento del principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”. Ciò premesso, le modifiche sono volte a chiarire le convenzioni da applicare alla modalità di trattamento delle riserve di rivalutazione riferite a titoli detenuti in portafoglio come attività finanziarie disponibili per la vendita. I dubbi sono legati alla compilazione delle voci “1. Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile”, “2. riserve positive da valutazione: altre componenti computabili” e “5. altri filtri prudenziali positivi”.

2. RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI COMPUTABILI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. a1)). Non concorre alla voce l’ammontare segnalato nella voce “FILTRO PRUDENZIALE RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARE DISPONIBILI PER LA VENDITA – QUOTA COMPUTABILE”.

~~Per la compilazione della presente voce si rinvia al Regolamento. Nella presente voce va segnalato esclusivamente l’importo computabile.~~

Osservazioni

Cfr. commento alla voce “1. Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile”.

3. STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. a2)).

4. PASSIVITÀ SUBORDINATE ~~CON DURATA ORIGINARIA NON INFERIORE A 5 ANNI~~ E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. a3)).

~~Ammontare delle passività subordinate con durata originaria non inferiore a cinque anni e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Deve essere indicata solo la parte di passività subordinate ammessa nel calcolo del patrimonio di vigilanza (pari al 50 per cento del patrimonio di base).~~

5. ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. a5)). Non concorre alla voce l’ammontare segnalato nella voce “FILTRO PRUDENZIALE RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARE DISPONIBILI PER LA VENDITA – QUOTA COMPUTABILE”.

Osservazioni

Cfr. commento alla voce “1. Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile”.



6. ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. a4)).

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI NEGATIVI 7. FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. b2)).

8. ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 1.2, lett. b1)).

9. PLUSVALENZE O MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 9). L'eventuale saldo positivo o negativo non deve essere ricondotto a voci diverse da quella presente.

Osservazioni

Alla luce della riconduzione delle voci segnalatiche al dettato normativo, si propone di introdurre una voce specifica per la segnalazione delle plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni al fine di meglio chiarire le convenzioni per la compilazione della segnalazione. Nel caso in cui il saldo risulti negativo, le disposizioni di cui al par. 9 dell'Allegato II.5.1 prevedono che lo stesso sia dedotto dal patrimonio supplementare (per una quota del 50%). La segnalazione del saldo nelle voci generiche delle deduzioni non sembra pertanto essere appropriata in quanto le deduzioni di cui al par. 10 dell'Allegato II.5.1 devono essere dedotte (al 50%) sia dal patrimonio di base sia dal patrimonio supplementare. Laddove invece la deduzione convenzionalmente vada segnalata tra gli "altri elementi negativi" del patrimonio supplementare, ciò porterebbe ad un disallineamento con la descrizione della voce del par. 8 dell'Allegato II.5.1. Analogamente, nel caso in cui il saldo risulti positivo, la segnalazione dello stesso nella voce "Altri elementi positivi del patrimonio supplementare" condurrebbe ad un disallineamento con la nota (7) dell'Allegato II.5.1 relativa alla voce gli altri elementi positivi.

109. ECCEDENZA

Eventuale ~~E~~ccedenza del patrimonio supplementare rispetto all'ammontare massimo ammesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nel calcolo del patrimonio di vigilanza, pari all'ammontare del patrimonio di base. Qualora quest'ultimo risulti negativo, la voce in questione non deve essere segnalata.

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- ELEMENTI DA DEDURRE

1. PARTECIPAZIONI, STRUMENTI DI CAPITALE, ATTIVITÀ SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Per la compilazione della ~~di tale~~ voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia ~~di deduzioni~~ (Allegato II.5.1, Sezione II, Par. 10).



La nozione di partecipazione contenuta nei principi IAS/IFRS si riferisce unicamente alle interessenze di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. Gli enti segnalanti, ai fini del calcolo degli elementi del patrimonio di vigilanza, continuano a fare riferimento alla nozione di partecipazione prevista dalla normativa prudenziale vigente e non a quella contenuta nei principi contabili IAS/IFRS. ~~Ai fini dell'individuazione delle partecipazioni si fa riferimento all'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate (ivi comprese le "preference shares") sono dedotti solo se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. Le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.~~ Non devono essere indicate le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui l'SGR opti per tale facoltà (cfr. Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento) ~~che dovranno essere indicate nella voce "Altri elementi da dedurre".~~

2. ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE

Nella presente voce configurano anche le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui l'SGR opti per tale facoltà (cfr. Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento e Allegato II.5.1, par. 10.1).

Osservazioni

Si propone di precisare dove dovranno essere indicate le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui l'SGR opti per dedurre tali partecipazioni dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento e Allegato II.5.1, par. 10.1).

I.3 Osservazioni alla Circolare n. 286. Parte II. Sezione 7. Sottosezione 3. Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

REQUISITI PATRIMONIALI

1. REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 1). E' possibile escludere dalla voce il valore delle attività rappresentate dall'investimento del FIA in altri FIA gestiti dalla stessa SGR e dall'investimento degli OICVM e dei fondi pensione in altre parti di OICVM gestiti dalla stessa SGR.

Osservazioni

Le modifiche sono volte a consolidare nelle istruzioni la nota di chiarimenti della Banca d'Italia del 6 luglio 2015 (cfr. Q&A n. 2 in tema di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio).

2. REQUISITO "ALTRI RISCHI"

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 2). Nella presente voce deve essere indicato l'importo corrispondente



al 25 per cento dei costi operativi fissi risultanti dall'ultimo bilancio approvato pari, salvo diversa indicazione riportata nella nota integrativa al bilancio medesimo, alla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni vigenti in materia di bilancio.

Osservazioni

Si ritiene opportuno mantenere le precisazioni in linea con la nota di chiarimenti della Banca d'Italia del 6 luglio 2015 (cfr. Q&A n. 3 in tema di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio).

3. REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Nella voce va indicato l'importo dei mezzi patrimoniali necessari per fare fronte all'impegno assunto dalla SGR in relazione alla garanzia di restituzione del capitale (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 3). La segnalazione della voce è eventuale in quanto dipende dall'andamento del valore del fondo pensione. Nel caso di fondi pensioni aperti e nel caso di "delega totale" di mandati garantiti di fondi pensione diversi da quelli aperti, nella presente voce devono essere indicate le sole differenze negative tra il valore iniziale dei conferimenti (in caso di garanzia di rimborso del capitale) o il valore iniziale rivalutato al tasso di rendimento garantito (qualora sia previsto un rendimento minimo garantito) e il valore corrente dei conferimenti di ogni aderente (al netto degli eventuali rimborsi) alla data della segnalazione; le differenze positive non devono essere oggetto di segnalazione in quanto la quota dell'aderente si è apprezzata per andamenti favorevoli di mercato.

Nel caso dei fondi pensione di tipo aperto, anche in presenza di deleghe gestorie affidate a terzi, il requisito patrimoniale è segnalato unicamente dalla SGR che li ha istituiti in quanto contrattualmente impegnata nei confronti degli aderenti alla prestazione garantita.

~~Nella determinazione dell'impegno si dovrà, tra l'altro, tenere conto:~~

- ~~–della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;~~
- ~~–dei rischi connessi agli investimenti;~~
- ~~–dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per fare fronte alle richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.~~



Osservazioni

Nella circolare della Banca d'Italia del 20 settembre 2006 è chiarito che nella voce in oggetto (già voce 50374-00) va indicato l'importo dei mezzi patrimoniali necessari per far fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia di restituzione del capitale. Viene altresì precisato come la segnalazione di questa voce sia eventuale in quanto dipende dall'andamento del valore del fondo pensione. A seguito di chiarimenti telefonici avuti da alcune Società dall'Autorità, a valle della comunicazione, era emersa l'esigenza di inserire nella voce segnaletica le sole differenze negative tra il valore iniziale dei conferimenti e il valore corrente dei conferimenti di ogni sottoscrittore (al netto degli eventuali rimborsi) alla data della segnalazione; le differenze positive non dovevano essere oggetto di segnalazione in quanto la quota dell'aderente si era apprezzata per andamenti favorevoli di mercato. Il criterio suggerito era da utilizzare sia nel caso dei fondi pensione aperti istituiti dalla SGR, avendo in tal caso la SGR piena evidenza delle posizioni degli aderenti, sia nel caso di delega totale di un mandato garantito di un fondo pensione negoziale, laddove la SGR può attrezzarsi per ricevere completa evidenza delle posizioni degli aderenti. In considerazione che gli scambi a suo tempo occorsi sono avvenuti per le vie brevi e nel tempo le prassi adottate dai gestori possono essere diverse si chiede di chiarire se tale interpretazione sia ancora valida.

Le modifiche proposte alla voce segnaletica riflettono quindi i chiarimenti citati e sono volte a precisare l'oggetto della segnalazione anche laddove sia previsto il "consolidamento" della garanzia. In tale circostanza, se dopo un anno, ad esempio, il valore della quota dell'aderente è maggiore di quella iniziale, viene precisato che l'importo garantito non sarà quello pari al versamento iniziale ma al maggior valore alla fine del primo anno (cc.dd. valore iniziale degli aderenti rivalutato al tasso di rendimento garantito).

Nella fattispecie descritta, rimane fermo che le SGR devono disporre di un modello sulle tecniche gestionali e sui metodi di misurazione dei rischi di portafogli dei fondi pensione e della relativa copertura patrimoniale (cfr. comunicazione della Banca d'Italia del 26 settembre 2006 alla luce di quanto previsto dal Regolamento in materia (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 3)) che potrebbero portare ad evidenze diverse da quelle oggetto di comunicazione periodica nell'ambito delle segnalazioni.

4. REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4).

5. REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

Nella presente voce va indicata la somma delle seguenti coperture patrimoniali:

- il maggiore importo tra quello riportato nella voce "Requisito relativo alla massa gestita" e nella voce "Requisito "altri rischi"";
- il requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale di cui alla voce "REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE";
- il requisito relativo al rischio derivante dalla responsabilità professionale di cui alla voce REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

6. CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

La presente voce va compilata, seguendo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia, qualora sia richiesto un requisito patrimoniale totale diverso da quello determinato in via ordinaria sulla base delle vigenti disposizioni ed esposto alla voce precedente (es. requisito aggiuntivo imposto dalla Banca d'Italia).



7. PATRIMONIO DI VIGILANZA DETENUTO IN STRUMENTI LIQUIDI

Per la compilazione della voce si rinvia a quanto previsto nel Regolamento in materia (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V, paragrafo 2).

- DEPOSITI
- TITOLI DI DEBITO
- PARTI DI OICR

8. CAPITALE MINIMO RICHIESTO PER L'AUTORIZZAZIONE

I.IV Osservazioni alla Circolare n. 189 – Parte Prima, Sezione III, Sottosezione I

Voce “50402”: Impegno assunto in relazione alla “garanzia di restituzione del capitale”

~~Per la valorizzazione della voce si rinvia alle vigenti disposizioni.~~ Va indicato l'impegno assunto dalla SGR nei confronti dei beneficiari della prestazione garantita; l'importo da segnalare è pari al valore iniziale dei versamenti dei sottoscrittori (in caso di garanzia di rimborso del capitale) ovvero al valore iniziale rivalutato al tasso di rendimento garantito (qualora sia previsto un rendimento minimo garantito). Questa voce deve essere pertanto segnalata da tutte le SGR che gestiscono fondi della specie.

Osservazioni

Si riporta il chiarimento contenuto nella circolare del 20 settembre 2006 della Banca d'Italia.



Parte II.

Osservazioni sugli ulteriori interventi alla Circolare n. 189 della Banca d'Italia

Osservazioni

Per le osservazioni in tema di patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali si rimanda a quanto indicato nella Parte II.

3. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Le SGR sono tenute – anche se non operative – all’invio delle sezioni I e II della Parte Prima della presente Circolare (1). Le SICAV e le SICAF sono tenute all’invio della sezione II della Parte Prima della presente Circolare (2). Le altre sezioni devono essere inviate a decorrere dall’avvio dell’operatività. Le SGR, e le SICAV e le SICAF comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell’operatività riferita ai singoli fondi o comparti – e, per le sole SGR, alle gestioni su base individuale e alle “altre attività” di cui alla Parte Prima, Sez. III – compilando lo schema di cui all’allegato A alle presenti Avvertenze generali (3). ~~Tale comunicazione precede l’inoltro delle rilevazioni trasmesse tramite procedura G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) per gli OICR.~~

Osservazioni

Da quanto riportato dalle Associate non è possibile inviare lo schema di cui all’allegato A compilato nella sua interezza prima dell’inoltro delle rilevazioni trasmesse tramite procedura G.I.A.V.A. in quanto l’assegnazione del codice comparto avviene a valle della procedura stessa.

Le SGR che istituiscono fondi di diritto estero sono tenute a inviare i dati contenuti nella Parte Prima, Sez. III, sottosezione 4 con riferimento a ciascun fondo/comparto gestito. A tal fine esse comunicano alla Banca d'Italia, Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di inizio e di fine dell’operatività riferita ai singoli fondi o comparti di diritto estero. Tale comunicazione va operata compilando lo schema di cui all’allegato A alle presenti Avvertenze generali. Le SGR designate da SICAV o SICAF (di diritto italiano o di diritto estero) alla gestione del loro intero patrimonio sono tenute a inviare i dati delle SICAV/SICAF citate nella Parte Prima, Sez. III, sottosezione 2.

Osservazioni

Si riporta il chiarimento contenuto nella Parte Prima, Sezione III - Informazioni statistiche delle SGR volto a definire il perimetro segnaletico delle SGR designate da SICAV/SICAF di diritto italianoe/o estero alla gestione del loro intero patrimonio. Si apprezza in particolare la soluzione individuata volta ad equiparare l’ipotesi di designazione a quella di delega.

[...]

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.



~~Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno. Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità, le società trasmettono alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, utilizzando un facsimile del modulo di cui all'allegato C alle presenti Avvertenze generali, una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale (1). Tale comunicazione va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti e deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.~~

[...]

~~ALLEGATO C FAC SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE~~

Osservazioni

Le modifiche sono volte a rendere più efficiente il processo di *governance* delle segnalazioni, superando, al contempo, la necessità di rinnovare l'invio del modulo di cui all'Allegato C in caso di variazione dei responsabili aziendali.

4. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Nei paragrafi seguenti sono specificati i termini e la frequenza previsti per l'invio delle segnalazioni delle società di gestione, delle SICAV, delle SICAF e dei fondi. In ciascun paragrafo sono previsti termini e frequenze segnaletiche applicabili alla generalità dei soggetti segnalanti e, solo per i soggetti di minore dimensione, una frequenza di invio delle segnalazioni più ridotta in applicazione del principio di proporzionalità.

Al riguardo, si fa presente che nelle istruzioni di compilazione e nella descrizione delle voci segnaletiche della presente Circolare si fa sempre riferimento alle frequenze ordinarie e che i soggetti che inviano le segnalazioni con minore frequenza applicano le istruzioni di compilazione adattandole alle frequenze previste per l'invio delle loro segnalazioni (1).

4.1.a Segnalazioni relative alle SGR diverse dalle sotto soglia e dalle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

Osservazioni

Si propone di introdurre due paragrafi distinti volti ad indentificare in modo separato le segnalazioni relative alle SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA. Ciò anche al fine di rendere più chiaro il riferimento alla SGR in assenza di ulteriori precisazioni.

Le SGR diverse dalle SGR sotto soglia e dalle SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA inviano alla Banca d'Italia, indipendentemente dall'avvio dell'operatività, con periodicità:

- semestrale (entro il 25 agosto e il 10 marzo di ciascun anno): la "situazione dei conti delle SGR", i cui dati devono essere riferiti alla fine del semestre solare precedente (cfr. Parte Prima, sezione I). Le SGR che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni



relative alle situazioni dei conti con riferimento all'anno solare (30 giugno e 31 dicembre) e non all'esercizio sociale.

- Le situazioni dei conti sono compilate applicando il criterio della competenza economica ed effettuando le tipiche scritture di fine esercizio di assestamento, integrazione e rettifica. Tale criterio è seguito anche dalle SGR il cui esercizio non coincide con l'anno solare.

Le SGR che gestiscono esclusivamente fondi chiusi riservati a investitori professionali inviano – con periodicità annuale e data di riferimento 31 dicembre - i dati di cui alla Sezione I, sottosezione 6 “Dati integrativi e altre informazioni”.

- Eventuali modifiche dei dati di fine esercizio intervenute in sede di approvazione del bilancio dovranno formare oggetto di variazione secondo le modalità previste per l'inoltro delle segnalazioni di rettifica, nel più breve tempo possibile;
- Le SGR, inoltre, a decorrere dal trimestre in cui avviano le gestioni individuali, quelle ricevute in delega, ecc. inoltrano con frequenza trimestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare) i dati statistici concernenti le altre gestioni proprie, e quelle delegate da terzi e a terzi, e i dati relativi ai fondi di diritto estero istituiti ~~in Italia~~, riferiti a ciascun mese del trimestre di riferimento (cfr. Parte Prima, sezione III).

Osservazioni

Non è chiaro il riferimento ai fondi di diritto estero istituiti in Italia. Poiché l'ambito soggettivo di applicazione delimita la segnalazione alle SGR con sede legale e direzione generale in Italia si propone di fare cadere la locuzione “in Italia”.

~~Con riferimento alla Parte Prima, Sezione II, le SGR effettuano le segnalazioni secondo quanto previsto dalla Circolare n. 286.~~

~~Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:~~

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
[...]	[...]

4.1.b Segnalazioni relative alle SGR sotto soglia e SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA.

Le SGR sotto soglia e le SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA inviano alla Banca d'Italia, indipendentemente dall'avvio dell'operatività, con periodicità annuale (entro il 10 marzo successivo alla data di riferimento): la “situazione dei conti delle SGR”, i cui dati devono essere riferiti alla fine dell'anno solare precedente (cfr. Parte Prima, sezione I). Le SGR che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni relative alle situazioni dei conti con riferimento all'anno solare (31 dicembre) e non all'esercizio sociale.

Le situazioni dei conti sono compilate applicando il criterio della competenza economica ed effettuando le tipiche scritture di fine esercizio di assestamento, integrazione e rettifica. Tale criterio è seguito anche dalle SGR il cui esercizio non coincide con l'anno solare.



Eventuali modifiche dei dati di fine esercizio intervenute in sede di approvazione del bilancio dovranno formare oggetto di variazione secondo le modalità previste per l'inoltro delle segnalazioni di rettifica, nel più breve tempo possibile.

~~Le SGR, inoltre, a decorrere dall'anno in cui avviano le gestioni individuali, quelle ricevute in delega, ecc. inoltrano i dati statistici concernenti le altre gestioni proprie, quelle delegate da terzi e a terzi, e i dati relativi ai fondi di diritto estero istituiti in Italia, riferiti all'intero anno solare entro il 25 gennaio dell'anno successivo (cfr. Parte Prima, sezione III).~~

Osservazioni

Le istruzioni richiedono la comunicazione delle informazioni sul servizio di gestione portafogli e sui fondi di diritto estero istituiti della SGR anche per le SGR sotto soglia e per le SGR che gestiscono esclusivamente EUSEF ed EUVECA. Tale indicazione fa sorgere dubbi interpretativi sulle attività esercitabili da tali SGR alla luce delle disposizioni dell'art. 35-undecies del TUF e di quanto definito dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo II, Capitolo 1, Sezione VII). Poiché ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia la disciplina semplificata prevista per le SGR sotto soglia si applicherebbe solo al caso in cui viene svolto esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio, non è chiaro il richiamo effettuato riguardo all'operatività dei fondi di diritto estero e alle gestioni individuali.

~~Con riferimento alla Parte Prima, Sezione II, le SGR effettuano le segnalazioni secondo quanto previsto dalla Circolare n. 286.~~

Si riepilogano i termini entro i quali devono pervenire le segnalazioni sopra indicate:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di ricezione
[...]	[...]

4.2. Segnalazioni relative ai fondi comuni di investimento aperti istituiti in Italia

[...]

Fanno eccezione le SGR sotto soglia, che inviano alla Banca d'Italia a partire dalla prima data di riferimento successiva all'apertura delle sottoscrizioni:

[...]

3. entro il 25 del primo mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione di gestione annuale di esercizio:

– la relazione di gestione” (cfr. Parte Seconda, sezione V)⁽²⁾.

² Nel caso di relazione di gestione rendiconti infra-annuali, le informazioni andranno riferite al periodo che intercorre dalla data di riferimento della precedente relazione rendiconto alla data di riferimento della relazione rendiconto medesima. Ad esempio, nel caso di relazioni rendiconti trimestrali, la relazione rendiconto riferita al 31 dicembre contiene i dati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

Osservazioni

Refusi.



Parte III. Osservazioni sugli interventi alla Circolare n.154 e sulla procedura INFOSTAT della Banca d'Italia

Variabile di classificazione – Clientela MiFID (codice campo 800)

Per coerenza con la classificazione MiFID e in linea con il dettaglio informativo già previsto per il codice campo 800 all'interno della Circolare si propone di includere anche le voci "controparti qualificate", "non applicabile", in aggiunta alla "clientela retail" e alla "clientela professionale".

Variabile di classificazione – Residenza della controparte (codice campo 16)

Si chiede di mantenere invariati i codici del dettaglio informativo della nuova variabile di classificazione "Residenza della controparte (codice campo 16)" che sostituisce la variabile di classificazione "Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente (codice campo 016)":

Codice campo 016	Codice campo 16	
Italia	ITALIA	086
paese dell'Unione Monetaria	ALTRI PAESI UME	703
paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria	PAESI UE NON UME	704
altro	RESTO DEL MONDO	705

Variabile di classificazione – Tipo gestione (codice campo 513):

Si propone di aggiornare il contenuto del dettaglio informativo sugli OICR come segue.

- OICVM e FIA aperto non riservato a investitori professionali fondo aperto non speculativo	01
- FIA fondo chiuso mobiliare non speculativo	02
- FIA fondo chiuso immobiliare non speculativo	03
- FIA aperto riservato a investitori professionali fondo speculativo	04
- fondo pensione aperto	05
- fondo pensione negoziale	06
- altre forme/gestioni pensionistiche.....	07
- patrimonio o comparto di SICAV	08
- gestione individuale in valori mobiliari	09
- gestione individuale in fondi	10
- gestione individuale in valori mobiliari e fondi	11
- gestione di partecipazioni bancarie	12
- altro	13

Variabile di classificazione – Categoria Valore mobiliare (codice campo 551).



Si propone di aggiornare il contenuto del dettaglio informativo sugli OICR in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia del 19 giugno 2015.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 2
0101040

- O.I.C.R. di diritto italiano:
- ~~OICVMarmonizzati aperti~~ 1 0100410
- ~~FIA aperti non riservati a investitori professionali non armonizzati aperti~~
..... 1 0100411
- ~~FIA chiusi non riservati a investitori professionali~~ 1 0100412
- ~~FIA chiusi riservati a investitori professionali~~..... 1 0100413
- ~~FIA aperti riservati a investitori professionali speculativi~~..... 1 0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE:
- armonizzati aperti 1 0100415
- non armonizzati aperti 1 0100416
- non armonizzati chiusi 1 0100417
- O.I.C.R. di stati no UE:
- aperti 1 0100418
- chiusi 1 0100419

Procedura INFOSTAT

Si porta all'attenzione di codesta Autorità una problematica riscontrata da alcuni Associati nella procedura INFOSTAT, già posta all'attenzione dalle SGR agli uffici competenti, che dovrebbe essere superata quanto prima al fine di evitare duplicazioni segnaletiche da parte delle SGR. Si fa qui riferimento all'accorgimento tecnico necessario per inserire i dati delle relazioni di gestione degli OICR da comunicare mediante la base informativa T4 in caso di approvazione delle medesime in mesi differenti.

Al riguardo la Circolare n. 189 prevede che la segnalazione in commento debba essere inviata entro il 25 del mese successivo a quello della delibera di approvazione della relazione di gestione. In presenza di relazioni di gestione approvate nel mese di febbraio e nel mese di marzo l'invio relativo alle medesime dovrebbe essere separato ed effettuato rispettivamente entro il 25 marzo, per quelle di febbraio, ed entro il 25 aprile, per quelle di marzo.

Tuttavia trattandosi per la SGR di una medesima segnalazione con stessa data contabile di riferimento (31.12.XXXX), gli uffici tecnici competenti hanno evidenziato la necessità di includere nell'invio di aprile (secondo invio) anche i dati relativi ai fondi inviati con l'invio di marzo (primo invio). Diversamente il secondo invio andrebbe a ricoprire il primo invio, e quindi senza la reintroduzione dei dati delle relazioni inviate in precedenza, queste non verrebbero acquisite da codesta Autorità.



Parte IV. Osservazioni sugli interventi alla delibera CONSOB n. 17297

Obblighi informativi delle SGR (I.14)

- I.14.DS.n - Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi.

- Ambito di applicazione: si chiede di chiarire l'oggetto della comunicazione relativa alla fattispecie "sottoscrizioni in assenza di commercializzazione". In particolare si chiede se tale fattispecie riguardi l'ipotesi di una società di gestione di FIA che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di OICR ai sensi dell'art. 33 del TUF, tenuto conto che negli altri casi la SGR può "distribuire" quote o azioni di OICR solo attraverso l'attività di commercializzazione.
- Variabile "Canale distributivo": la consultazione non individua le codifiche da utilizzare con riferimento alla ripartizione dell'informativa per canale distributivo, ma solo la fonte della stessa ossia le codifiche della Banca d'Italia-UIF. Al riguardo si osserva come nella Circolare 154 della Banca d'Italia è presente la variabile "Canale distributivo - codice campo 00944"⁽²⁾. Laddove fosse quella la variabile da utilizzare, si ritiene opportuno rivedere il dettaglio della classificazione. I codici individuati sono in taluni casi non rilevanti e/o analitici. Si fa in particolare riferimento ai canali distributivi legati all'offerta a distanza, dove viene distinto il "canale telefonico" da "internet". Tale variabile non è inoltre usata per le segnalazioni vigenti delle SGR/SICAV/SICAF previste dalla Banca d'Italia. Si propone pertanto di utilizzare la seguente classificazione alternativa: "in sede", "fuori sede" e "a distanza";
- Variabile "Clientela MiFID": si chiede se la classificazione della clientela deve distinguere tra "clientela *retail*", "clientela professionale" e "controparti qualificate" o solo tra "clientela *retail*" e "clientela professionale" come

²

Canali distributivi	00944	3	- Sportello	83
			- Automatic teller machines	84
			- Promotori finanziari	85
			- Canale telefonico	86
			- Internet	87
			- Altri collegamenti telematici	88
			- Società bancarie e finanziarie	89
			- Società di assicurazione	90
			- Esercizi commerciali	91
			- Altri canali distributivi	98
			Codifica valida per la voce 58665:	
			- Canale telefonico	86
			- Canale televisivo	96
			- Canale postale	97
			- Altro	



proposto nei codici alla variabile della Circolare n.154 posta in consultazione (cfr. anche alla successiva Parte IV - osservazioni alla Circolare n. 154);

- Informativa sull'OICR: si chiede di limitare le caratteristiche dell'OICR oggetto dell'informativa al solo codice ISIN. Le altre variabili identificate sono probabilmente reperibili da altri database/informazioni a disposizione dell'Istituto. Si propone quindi di far cadere le seguenti variabili: "Divisa", "Categoria di Valore mobiliare", "Descrizione ISIN" e "Indice di quotazione".
- Modalità di trasmissione. Si chiede la possibilità di inviare l'informativa, oltre che per il tramite di un *file* o un *file XML*, anche mediante compilazione manuale.
- Laddove l'informativa oggetto di comunicazione ricomprenda anche le informazioni sulle sottoscrizioni in assenza di commercializzazione si chiede di precisare tale circostanza anche all'interno della Parte I - Obblighi informativi delle SGR (cfr. pag. 102 della delibera in consultazione)

Codice	Descrizione	Schema tipo	Frequenza	Termine invio
I.14.DS.n	Informazioni concernenti la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi; sottoscrizioni in assenza di commercializzazione	Cfr. Allegato II.19	Trimestrale	Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare

- I.14.DE.1 - Comunicazione di acquisizione del controllo di società non quotata, ai sensi dell'art. 45, comma 2., del decreto legislativo n.58/98. Le modifiche proposte sono volte ad allineare l'obbligo informativo alle previsioni del dettato normativo all'interno della Parte I - Obblighi informativi della SGR (pag. 98 della delibera in consultazione).

Codice	Descrizione	Schema tipo	Frequenza	Termine invio
I.14.DE.I	Comunicazione di acquisizione di partecipazioni rilevanti o di del controllo di società non quotata, ai sensi dell'art. 45, comma 2., del decreto legislativo n.58/98	Informazioni previste dal Regolamento Emittenti	Ad evento	Entro 10 giorni lavorativi dall'acquisizione del controllo dalla data dell'operazione

Obblighi informativi delle SICAV e SICAF (I.15)

- I.15.DS.i - Informazioni concernenti la commercializzazione di azioni proprie: Per quanto riguarda la comunicazione di cui alla Parte I, obblighi informativi delle SICAF e delle SICAF sulle informazioni concernenti la



commercializzazione di azioni proprie (pag. 117 della delibera in consultazione) si rimanda, in quanto compatibili, ai commenti effettuati agli obblighi informativi delle SGR.

Obblighi informativi delle società di gestione estere e delle SICAV/SICAF estere in relazione all'offerta in Italia di quote o azioni di OICR esteri (I.18)

La nota 72 (a pag. 130 della delibera in consultazione) precisa che “*Le SICAV e le SICAF estere diverse da quelle che designano un gestore esterno ai sensi dell’art. 38 del TUF comunicano le informazioni previste nella presente sezione in relazione all’offerta in Italia delle proprie azioni*”. Al riguardo, si chiede di chiarire il rinvio all’art. 38 del TUF che disciplina le SICAV e SICAF con sede legale e direzione generale in Italia che designano un gestore esterno.

- I.18.DP.a - Elenco dei documenti e delle informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza di cui agli artt. 22 e 28 del Regolamento in materia di Emittenti. Si suggerisce di aggiornare il riferimento degli obblighi informativi di cui all’originario art. 28 del RE (obblighi informativi degli OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari), modificato a seguito delle variazioni apportate col recepimento della direttiva AIFM.



Parte V.

Razionalizzazione degli obblighi informativi di tipo documentale/amministrativo verso la Banca d'Italia e CONSOB

Si invitano le Autorità ad effettuare una revisione degli obblighi informativi di tipo documentale/amministrativo che comportano invii, della medesima informativa, ad entrambe le Autorità di vigilanza. Si elenca a titolo esemplificativo l'informativa relativa all'attività delle SGR.

Banca d'Italia (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e Circolare n. 189)	CONSOB (Delibera 17297)	
Oggetto	Oggetto	Termine/Scadenza
Bilancio d'esercizio (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Bilancio d'esercizio (I.14.DP.a)	Annuale Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
	Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.b)	
	Relazione dell'organo con funzioni di controllo sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.c)	
	Relazione società di revisione sul bilancio d'esercizio (I.14.DP.d)	
	Delibera di approvazione del bilancio d'esercizio (I.14.DP.e)	
Bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.f)	Annuale Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio
	Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.g)	
	Relazione società di revisione sul bilancio consolidato (ove ne ricorrano i presupposti) (I.14.DP.h)	
Relazione sulla struttura organizzativa (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 11)	Relazione sulla struttura organizzativa (I.14.DP.i)	Annuale Entro 31 marzo
Relazione della funzione di controllo, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)	Relazione della funzione di controllo, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.l)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale In caso di relazione annuale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in caso di relazioni infrannuali, entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali
Relazioni sull'attività di gestione del rischio, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)	Relazioni sull'attività di gestione del rischio, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.m)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali
Relazioni sull'attività di revisione interna, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate	Relazioni sull'attività di revisione interna, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate (I.14.DP.n)	Annuale ovvero, ove previsto, infrannuale Entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali



(Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 8)		
Relazione annuale di gestione corredata della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Rendiconto di gestione degli OICR corredata dalla relazione dell'organo di amministrazione e della relazione della società di revisione (I.14.DP.o)	Annuale o nel minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione
Relazione semestrale del fondo (Regolamento, Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Par. 4.1)	Relazione semestrale degli OICR (I.14.DP.p)	Annuale Entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione
Modulo di comunicazione di inizio/fine operatività di SGR/OICR italiani e di diritto estero (Circolare n. 189, Avvertenze generali, Allegato A)	Comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività (I.14.DS.m)	Entro 30 giorni dalla data di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi e attività